



N. 2652

SENT. CONT. 2010

N. 4387/2004 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 5577 CRON.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5572 REP.

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 1^a civile

Il G.U. Dott. ANTONIO SCALERA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: MORTE

nella causa civile promossa con atto di citazione
ritualmente notificato in data 05.04.2004 N.4505
Cron. Uff. Notifiche TRIBUNALE DI VERONA

DA

deceduto in corso di causa il
28.10.2004

e con la costituzione in giudizio quali eredi di:

, nata a Arco (TN) il 15.09.1965,

C.F.:

in proprio e quale legale rappresentante legale
delle figlie minori

nata a Verona il 13.10.1996,

C.F.:

nata a Verona il 22.12.2000,

Antonio Scal

C.F.:

, nato a Valtournanche (AO) il
15.03.1938, C.F.:

, nata a Wroblin (Polonia) il
27.11.1939, C.F.:

, nato a Verona il 21.01.1968,
C.F.:

, nato a Verona il 07.09.1965,
C.F.:

, nata a Verona il 14.07.1964,
C.F.:

elettivamente domiciliati in Verona presso lo
studio dell'Avv.to RENATO SAVOIA, rappresentati e
difesi dall'Avv.to FRANCESCO MION di Padova, come
da mandato a margine del ricorso per riassunzione.

ATTORI

CONTRO

- in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in
Verona, Piazzale Stefani n.1 - P.iva:02573100233;
elettivamente domiciliata in Verona presso lo
studio dell'Avv.to MARIO DEGLI ANTONINI, che la
rappresenta e difende come da mandato in calce
alla copia notificata dell'atto di citazione.

Aut

CONVENUTA

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI :

-
in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte n.45 -
P.iva:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo
studio dell'Avv.to ELISABETTA VILLA, che la
rappresenta e difende come da mandato in calce
all'atto di riassunzione.

CHIAMATA IN CAUSA

- in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Trieste,
Piazza Duca degli Abruzzi n.2 - P.iva:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo
studio dell'Avv.to ELISABETTA VILLA, che la
rappresenta e difende come da mandato in calce
all'atto di riassunzione.

CHIAMATA IN CAUSA

- in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in
Torino, via Corte d'Appello n.11 - c.f. e
P.iva:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo

Platoni hl

studio dell'Avv.to ELISABETTA VILLA, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CHIAMATA IN CAUSA

- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via M.U.Traiano n.18, p.iva e C.F.:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to ELISABETTA VILLA, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di riassunzione.

CHIAMATA IN CAUSA

- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, Largo Ugo Inneri n.1 - P.iva:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to GIUSEPPE POGGI, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa.

CHIAMATA IN CAUSA

- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Consolata n.3 - P.iva:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo

Autorisato

studio dell'Avv.to RICCARDO TEDESCHI, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa.

CHIAMATA IN CAUSA

(già) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Spadari n.9 - p.iva:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to PAOLO DE LEO, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.to CARLO F. GALANTINI del foro di Milano, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa.

CHIAMATA IN CAUSA

- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, n.1, P.iva:

elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to GIUSEPPE POGGI, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione per riassunzione notificato

CHIAMATA IN CAUSA

Autonisi R

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE:

Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità per imprudenza e/o negligenza e/o imperizia dei sanitari del convenuto Ospedale nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, per l'effetto condannarsi]

al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, *iure proprio e iure hereditatis*, e pari a € 2.784.554,17 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi dovuti dall'evento lesivo al saldo, che si indicano ammontare ad € 964.374,06 (in base al sistema di calcolo degli interessi legali fornito dal sito internet *www. avvocati it*).

Con vittoria di spese, diritti e onorari e la loro distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c

Con rimborso del contributo unificato e ogni spesa successiva occorrenda.

PER

in via principale:

- respingersi ogni domanda attorea.
- spese, diritti ed onorari di causa rifiuti, oltre accessori di legge e rimborso forfettario ex art.

Autore: R

15 T.F..

In via subordinata:

in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle
domande attoree, condannarsi

., tutte in persona dei rispettivi legali
rappresentanti protempore, e ciascuna per la quota
di rischio su di essa gravante, a tenere

, sollevata ed indenne da ogni
conseguente pregiudizio economico, e quindi a
rimborsarle quanto la stessa fosse condannata a
pagare a ciascuna delle parti attrici a titolo di
risarcimento danni.

PER

Richiamando le eccezioni e le richieste tutte
sollevate nelle memorie depositate e insistendo
nella richiesta di supplemento di C.T.U. sul
presupposto che i CC.TT.U.U hanno omesso
di analizzare l'unico fondamentale elemento
della questione e cioè la natura del tumore e le
sue dimensioni unici elementi in grado di
dimostrare a ritroso quando si è sviluppato il
tumore e di determinarne la stadiazione.

Autob

In via principale:

- respingersi la domanda attorea.
- spese, diritti ed onorari di causa rifusi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese forfettarie ex art. 15 T.F..

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di riconoscimento della colpa professionale anche in relazione alle prestazioni mediche effettuate alle date del 31.10.1997 e 6.11.1997, dichiararsi e/o accertarsi la loro minima incidenza causale sul danno lamentato dall'attore;
- dichiararsi e/o accertarsi che il limite di accoglimento della domanda di manleva formulata dall'attore nei confronti della compagnia è rappresentato dal 50% del massimale di polizza.

PER

Richiamando le eccezioni e le richieste tutte sollevate nelle memorie depositate e insistendo nella richiesta di supplemento di C.T.U. sul presupposto che i CC.TT.U.U hanno omesso di analizzare l'unico fondamentale elemento della questione e cioè la natura del tumore e le sue dimensioni unici elementi in grado di

dimostrare a ritroso quando si è sviluppato il tumore e di determinarne la stadiazione.

In via principale:

- respingersi la domanda attorea.
- spese, diritti ed onorari di causa rifiuti, oltre accessori di legge e rimborso delle spese forfettarie ex art. 15 T.F..

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di riconoscimento della colpa professionale anche in relazione alle prestazioni mediche effettuate alle date del 31.10.1997 e 6.11.1997, dichiararsi e/o accertarsi la loro minima incidenza causale sul danno lamentato dall'attore;
- dichiararsi e/o accertarsi che il limite di accoglimento della domanda di manleva formulata dall'..... nei confronti di è rappresentato dal 4% del massimale di polizza.

PER

Richiamando le eccezioni e le richieste tutte sollevate nelle memorie depositate e insistendo nella richiesta di supplemento di C.T.U. sul presupposto che i CC.TT.U.U hanno omesso di analizzare l'unico fondamentale elemento

Quarta

della questione e cioè la natura del tumore e le sue dimensioni unici elementi in grado di dimostrare a ritroso quando si è sviluppato il tumore e di determinarne la stadiazione.

si dichiara di non accettare il contraddittorio:

- sulla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante-perdita di chances svolta dalla sig.ra

e dalla sig.ra a in qualità di esercente la potestà sulle figlie minori

e tutte in qualità di eredi di in quanto domanda nuova,

inammissibile e/o improponibile per le motivazioni svolte;

- sulle domande svolte dalla sig.ra

e da in qualità di esercente la potestà sulle figlie minori e

jure proprio di risarcimento del danno morale derivante dalle lesioni e dal decesso del sig. ed esistenziale per la

rottura dell'affectio familiaris et coniugalis in quanto domande nuove, inammissibili e/o improponibili per le motivazioni svolte nella narrativa;

- sulle domande svolte dai sig.ri

Autore

lamentato dall'attore.

Dichiararsi che il limite di accoglimento della domanda di manleva formulata dall'

() nei confronti della ()

è rappresentato dal 17% del massimale della polizza n. 118801 e dal 20% del massimale della polizza n. 85742031 ;

In via istruttoria:

La scrivente difesa eccepisce la irrilevanza dell'ATP, si oppone alla c.t.u. sulle spese mediche non documentate e alla c.t.u. sugli eredi e prossimi congiunti la cui domanda è nuova, inammissibile ed improponibile nel presente giudizio e alla prove per testi in quanto trattasi di circostanze suscettibili di essere provate documentalmente, contenenti giudizi e del tutto generiche.

Qualora venga disposta la c.t.u. medico-legale, riservata la nomina di C.T.P..

In ogni caso:

Spese, spese generali 12,50 %, diritti, onorari, epa ed iva di causa rifuse.

PER :

Richiamando le eccezioni e le richieste tutte sollevate nelle memorie depositate e insistendo

Amh

narrativa del presente atto;

- sulle domande svolte dai sig.ri

jure proprio
quali prossimi congiunti del sig. di
risarcimento del danno morale derivante dalle
lesioni e dal decesso del sig. ed
esistenziale per la rottura dell'affectio
familiaris in quanto domande nuove, inammissibili
e/o improponibili per le motivazioni svolte nella
narrativa del presente atto;

- su qualsiasi domanda nuova e/o diversa rispetto a
quella originariamente dedotta dall'attore.

- Dichiararsi la inammissibilità dell'intervento
degli eredi e dei prossimi congiunti di

- Rigettarsi la domanda svolta da e
proseguita dagli eredi sig.ra e
dalla sig.ra in qualità di
esercente la potestà sulle figlie minori

e in quanto infondata in
fatto i e in diritto;

- in via subordinata:

nella denegata ipotesi di riconoscimento
della colpa professionale anche in relazione

alle prestazioni mediche effettuate alle date del 31.10.1997 e 6.11.1997 dichiararsi e/o accertarsi la loro minima incidenza causale sul danno lamentato dall'attore.

Dichiararsi che il limite di accoglimento della domanda di manleva formulata dall'

nei confronti della

è rappresentato dal 12% del massimale della polizza n. 118801 e dal 12% del massimale della polizza n. 85742031 ;

In ogni caso:

Spese, spese generali 12,50%, diritti, onorari, epa ed iva di causa rifuse.

PER

1) in via preliminare, accertare e dichiarare il limite della legittimazione passiva di come da paragrafo 1) della premessa della comparsa di costituzione del 28.9.2004 e quindi sia in ragione della quota di rischio sottoscritta da Sampo sia con riguardo all'ambito temporale di operatività della garanzia;

2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso in riassunzione del 26.9.2006 quanto alla posizione degli

intervenuti e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dalle domande svolte dagli stessi con atto di intervento, per i motivi indicati nella comparsa di Sompo del 6.12.2006;

3) sempre in via preliminare, rigettare in quanto inammissibili le domande formulate iure proprio dagli eredi legittimi e dai prossimi congiunti dell'attore nella comparsa di costituzione e atto di intervento del 2.3.2005, e segnatamente la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante/perdita di chances e del danno morale, e, limitatamente ai soli eredi legittimi, del danno esistenziale;

4) in via subordinata nel merito, respingersi la domanda formulata dall'attore principale perché infondata in fatto ed in diritto, e di conseguenza respingere perché infondata ogni domanda nei confronti della

5) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la responsabilità dei sanitari dell', ed accolta in tutto o in parte la domanda in garanzia nei confronti della , limitare l'obbligazione indennitaria di quest'ultima alla sola quota di rischio assicurata e con riferimento

ai danni che saranno rigorosamente provati;

6) in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie formulate nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 25.6.2006 ed accertare la nullità dell'ATP esperito in corso di causa per i motivi illustrati nella memoria istruttoria di replica del 20.1.2006.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi del rimborso spese di cui all'art.14 del Decreto 126/2004, che ha modificato la Tariffa Professionale, oltre all'I.V.A. ed al C.P.A..

PER (.:

IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi ogni domanda con rifusione delle spese di lite.

PER ;

IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi ogni domanda svolta verso con rifusione delle spese di lite.

PER I. :

Preliminarmente: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria per ciò che concerne le prestazioni effettuate dai nel novembre 1997.

Nel merito in via principale: respingersi la

domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.

Nel merito in via subordinata: dandosi atto che la chiamata causa in _____ partecipava al rischio con polizza n. 81231 nella misura del 4% del totale e quindi con massimale di €.165.266,21, esclusa la responsabilità solidale con le altre compagnie coassicuratrici, dandosi atto altresì che successivamente al 31.12.1998 la chiamata in causa _____ è rimasta estranea al rischio e quindi non è impegnata per i fatti successivi a tale data, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dei sanitari per il periodo antecedente al 31.12.1998, dichiararsi l'_____ tenuta unicamente nella misura del 4% dell'ammontare del danno accertato e comunque entro il limite di massimale di €.165.266,21.

②

